



TRIBUNALE DI PISA



UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA



Sant'Anna
Scuola Superiore di Studi
Universitari e Perfezionamento

LINEE GUIDA

per la regolamentazione del mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori di età, maggiorenni ma non economicamente indipendenti e maggiorenni affetti da handicap grave; loro modalità di corresponsione e/o di rimborso e deducibilità fiscale.

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Pisa, costituito dal Tribunale di Pisa, dall'Ordine degli Avvocati di Pisa, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa e dall'Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa

e

L'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori (Aiaf)

L'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (Ondif)

premesso che

- l'art. 30 della Costituzione e la normativa primaria vigente pongono a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli minori di età, i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e quelli maggiorenni affetti da handicap grave;
- i genitori devono sostenere, oltre al mantenimento ordinario (diretto o indiretto), anche, *pro quota*, le cosiddette "spese straordinarie";

- in assenza di una precisa definizione normativa del concetto di “spesa straordinaria”, la giurisprudenza è intervenuta più volte al fine di individuare i criteri che consentano di distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie e, tra queste ultime, quelle per le quali è previsto il consenso di entrambi i genitori e quelle che non lo richiedono;
- in particolare è stato precisato che, mentre le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani dei figli, prevedibili e periodici, le spese straordinarie sono caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: imprevedibilità, occasionalità, saltuarietà e sporadicità (requisito temporale); necessità, opportunità ed utilità nel soddisfacimento degli interessi e dei bisogni primari della persona (requisito funzionale); gravosità (requisito quantitativo);
- al fine di facilitare, e al tempo stesso di rendere più trasparente e previamente valutabile la distinzione fra le due categorie di spesa, in data 14 luglio 2017 il Consiglio Nazionale Forense ha adottato *“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”*;
- nell’ambito dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Pisa, gruppo di lavoro dedicato al diritto della “Famiglia e persone fragili”, è stato deciso di raccogliere i protocolli e le linee guida adottati dai Tribunali italiani per comprendere gli orientamenti degli altri fori; visti gli interessi specifici in materia, nell’ambito delle linee di ricerca del LIDER Lab e dell’Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant’Anna, quest’ultima ha messo a disposizione del gruppo di lavoro una mappatura completa delle varie voci di spesa individuate in tutti i protocolli e linee guida adottati sino ad oggi, classificando in una tabella le singole voci di spesa in tre macro-aree (spese sanitarie, spese scolastiche, spese extrascolastiche) ed evidenziando per ciascuna voce la necessità (o meno) dell’accordo dei genitori per la relativa concessione;
- le presenti Linee Guida sono state sottoposte all’attenzione dei rappresentanti delle Associazioni forensi maggiormente rappresentative in materia di diritto di famiglia, delle persone e dei minori presenti a Pisa;

ritenuto che

- anche presso il Tribunale di Pisa sia opportuno adottare indicazioni condivise in materia al fine di garantire alla prole la pronta e piena attuazione degli obblighi di mantenimento da parte dei genitori, mitigare la conflittualità tra questi ultimi ed

orientarli durante la fase dell'attuazione quotidiana delle decisioni giudiziarie e/o pattizie, nonché prevenire il contenzioso in materia;

ritenuta ferma

l'autonomia ed il pieno potere discrezionale dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dei principi costituzionali e della legislazione vigente;

tutto ciò premesso e ritenuto

si predispongono le seguenti Linee Guida con il fine di individuare e distinguere, anche attraverso una precisa e puntuale loro elencazione, le spese che, salvo diversi accordi tra i genitori, potranno essere considerate di natura ordinaria e quelle da ritenersi di natura straordinaria, da concordare o meno, e di regolamentare le loro modalità di esborso e/o di rimborso e la deducibilità fiscale.

SPESE ORDINARIE

Per spese ordinarie potranno intendersi quelle che attengono ai bisogni quotidiani dei figli e alla loro gestione ordinaria con riferimento ai compiti di cura, di educazione e di assistenza nei loro confronti da parte dei genitori.

Salvo diverse previsioni, si potranno considerare comprese nell'eventuale contributo perequativo mensile le seguenti spese che dovranno essere valutate ai fini della determinazione del *quantum* di tale contributo:

- *spesa alimentare;*
- *medicinali da banco per i quali non è necessaria la prescrizione del medico;*
- *materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno da intendersi come spesa straordinaria v. infra);*
- *uscite didattiche giornaliere organizzate dalla scuola nell'orario scolastico;*
- *contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze, tari, spese condominiali);*
- *abbigliamento ordinario, quale biancheria intima, pantaloni, magliette, felpe, maglioni e similari (ad eccezione del cambio di stagione da intendersi come spesa straordinaria v. infra), fermo restando che ciascun genitore si impegnerà a dotarsi di un corredo minimo di abbigliamento per il figlio/a;*
- *spese di trasporto urbano;*

- *carburante per l'utilizzo del mezzo di trasporto da parte del minore per i motocicli o minicar, o del maggiorenne economicamente non indipendente;*
- *ricarica cellulare;*
- *spese per la cura di animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati ai figli da uno dei genitori dopo la separazione o la cessazione della convivenza tra gli stessi, nel qual caso le spese saranno sostenute interamente dal genitore che li ha donati).*

Si precisa che in caso di **mantenimento in forma diretta dei figli** da parte dei genitori, le voci di spesa relative all'abbigliamento ordinario (v. *infra*), alla mensa, alle uscite didattiche giornaliere in sede, alla baby sitter se già presente prima della separazione, o comunque, per quest'ultima spesa, se concordata o confacente con il tenore di vita e le esigenze lavorative dei genitori, al trasporto urbano, al carburante per l'utilizzo del mezzo di trasporto da parte del minore per i motocicli o minicar, o del maggiorenne economicamente non indipendente, alle attività ricreative abituali ed ai trattamenti estetici (così come indicato nella sezione dedicata alle spese straordinarie v. *infra*), alla ricarica del cellulare, alla cura degli animali domestici se già presenti al momento della separazione, saranno sostenute e ripartite al 50% ciascuno tra gli stessi o nella diversa percentuale concordata o prevista dal Giudice.

SPESE STRAORDINARIE

Per spese straordinarie potranno intendersi quelle che attengono ad esigenze, eventi e/o circostanze episodici e/o saltuari e/o imprevedibili e/o che, anche se periodiche, sono di rilevante entità e non rientrano nelle spese di carattere ordinario.

Spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo accordo tra i genitori (saranno quelle da considerarsi necessarie e/o urgenti e/o obbligatorie), tra cui:

Spese mediche sanitarie:

- acquisto di farmaci prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista scelto di comune accordo tra i genitori;

- analisi ematochimiche, diagnostiche e strumentali prescritte dal medico curante o dallo specialista scelto di comune accordo tra i genitori da effettuare presso il SSN (compresi i relativi tickets sanitari);
- interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
- visite specialistiche ed interventi effettuati tramite il SSN in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese dentistiche, odontoiatriche ed ortodontiche, oculistiche, comprensive di occhiali o lenti a contatto se prescritte dallo specialista, psicologiche, psichiatriche, logopediche, audiologiche, fisioterapiche, osteopatiche ed eventuali relativi presidi);
- spese protesiche e riabilitative in strutture sanitarie pubbliche se prescritte dal medico di base;
- spese per alimenti connessi a particolari patologie certificate (es. intolleranze, celiachia...);

Spese scolastiche:

- mensa scolastica il cui importo sarà sostenuto nella misura del 10% in più a carico del genitore che percepisce il contributo per il mantenimento ordinario per i figli;
- tasse e assicurazioni scolastiche (comprese quelle universitarie se il figlio/a frequenta già l'Università prima della separazione o vi sia accordo tra i genitori sulla frequentazione);
- spese per la partecipazione ai test di accesso alle università pubbliche inferiori o pari ad euro 30,00;
- retta scolastica dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia pubblici o privati (in quest'ultimo caso solo ove non vi sia possibilità di accedere a strutture pubbliche in mancanza di sufficiente punteggio in graduatoria e/o la frequenza di scuole private sia già stata avviata prima della separazione);

- libri scolastici o universitari (in quest'ultimo caso l'accordo non sarà necessario fino al momento in cui il figlio/a non sia "fuori corso", altrimenti tale spesa dovrà essere concordata);
- materiale di inizio anno scolastico per un importo non superiore complessivamente ad euro 150,00 (comprensivo di zaino e di astuccio completo, nonché della dotazione di cancelleria varia richiesta dalla scuola ad inizio anno ed anche per l'attività sportiva rientrando nella ordinaria programmazione scolastica);
- "fondo cassa" se richiesto dalla scuola;
- spese per progetti curriculari organizzati dalla scuola;
- gite scolastiche fuori sede per l'intera giornata, ma senza pernottamento;
- abbonamento e/o spese di trasporto pubblico extraurbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.

Spese extrascolastiche:

- spese per il pre-scuola, il dopo-scuola, la baby sitter, la ludoteca, i campi solari, i centri ricreativi quando l'esigenza deriva da documentate ragioni lavorative e/o di salute di uno dei due genitori e l'altro non può e/o non è disponibile a rimanere con i figli; diversamente sarà necessario l'accordo tra i genitori;
- spese di bollo, di assicurazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mezzo di trasporto (bici elettrica, minicar, ciclomotore, motociclo, auto), quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, o se intestato ad uno dei due genitori ma in uso esclusivo ai figli;
- attività ricreative abituali (cinema, teatro, spettacoli, discoteca, concerti e similari, cene fuori o feste senza i genitori), parrucchiere ed estetista, fino ad un tetto massimo di spesa annuale pari all'importo di una mensilità del contributo di mantenimento ordinario, oppure, se il mantenimento è in forma diretta, sino ad un tetto massimo complessivo di euro 200,00 annuali per ciascun figlio; se superiori a detti importi, saranno da intendersi spese straordinarie da concordare; tali limiti potranno essere elevati o ridotti in base alla capacità reddituale dei genitori;
- spese per regali in occasione di feste dei compagni di scuola e/o di amici e/o collette per iniziative scolastiche inferiori o pari ad euro 10,00 per ciascuna spesa;

- abbigliamento per cambio di stagione fino ad un tetto massimo annuale pari ad una mensilità del contributo di mantenimento ordinario; se superiore a detti importi sarà da intendersi spesa straordinaria da concordare; tali limiti potranno essere elevati o ridotti in base alla capacità reddituale dei genitori; in caso di mantenimento diretto sarà determinato in base alle capacità economiche dei genitori. Per abbigliamento relativo al cambio di stagione si intenderà quello necessario ad inizio stagione (un cambio per l'autunno/inverno ed uno per la primavera/estate) per rinnovare i capi di abbigliamento da intendersi almeno un cappotto o piumino o giacchetto pesante o giacchetto estivo, due cambi completi quotidiani ed uno sportivo (da intendersi come cambio completo quotidiano un paio di pantaloni o una gonna, una camicia o una maglietta, un maglioncino o una felpa e, per il cambio completo sportivo, una tuta da ginnastica e maglietta), due paia di calzature (una sportiva ed una ad uso quotidiano), due cambi di biancheria intima e due costumi da bagno) fino all'età di 20 anni dei figli se non economicamente indipendenti. Dopo tale età il cambio di stagione obbligatorio come sopra indicato sarà limitato alle ipotesi dei capi usurati. I genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente la tipologia di abbigliamento da ciascuno di loro acquistata al fine di evitare che vengano acquistati capi dello stesso genere.
- almeno una attività sportiva o corso formativo extrascolastico.

Spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo tra i genitori:

Spese medico-sanitarie:

- spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, oculistici effettuati presso strutture private non convenzionate con il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche intramoenia o private convenzionate; esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, percorsi e visite di natura psichiatrica e cicli di logopedia, visite e trattamenti audiologici, fisioterapici, osteopatici, tutti se effettuati privatamente; non sarà necessario il preventivo accordo qualora il servizio sanitario pubblico non garantisca la prestazione entro 2 mesi al momento della prenotazione.

Spese scolastiche:

- iscrizioni e rette di scuole private;
- corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
- viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
- iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio (comprese le utenze) per gli studenti fuori sede, di università pubbliche o private (o di istituzioni equivalenti), ivi compresi i soggiorni nell'ambito di progetti di mobilità (ad es. periodi all'estero con programma Erasmus e simili);
- trasporto da e per la sede universitaria se in diversa Regione o Stato;
- corso per formazione o specializzazione universitaria o corsi professionalizzanti per avvio al lavoro;
- master/corsi di specializzazione post-universitari;
- viaggi studio e soggiorni all'estero per motivi di studio;
- corsi per l'apprendimento delle lingue straniere e per certificazioni linguistiche e/o informatiche;
- corsi di sostegno e/o recupero scolastico e lezioni private;
- frequenza del Conservatorio o di istituti equipollenti;
- spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (ad esempio: acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);
- spese per la partecipazione ai test di accesso alle università pubbliche e private superiori ad euro 30,00 (iscrizione ai test, corsi di preparazione);
- campi solari e centri ricreativi estivi, pre-scuola, dopo-scuola, baby sitter (qualora non ricorrano i presupposti per i quali non è previsto il preventivo accordo);
- tutor in caso di difficoltà di apprendimento certificate.

Spese extrascolastiche:

- spesa per baby sitter (salvo quando la spesa sia determinata da esigenze lavorative di ciascun genitore, e/o di salute di uno dei due genitori e l'altro non può e/o non è disponibile a rimanere con i figli nel qual caso non è necessario l'accordo, v. *supra*);

- spese per il conseguimento della patente di guida (iscrizione, corsi, lezioni ed esami);
- corsi di musica ed acquisto strumenti musicali, attività sportive ed abbigliamento e attrezzature pertinenti (comprese le iscrizioni a gare e tornei e campionati) (salvo quanto previsto tra le spese obbligatorie per almeno una attività sportiva o corso formativo extrascolastico);
- corsi di carattere ricreativo, quali, solo a titolo esemplificativo, teatro, pittura, boy-scout, ceramica, cucina, stages sportivi ed artistici, etc.;
- vacanze senza genitori;
- acquisto del mezzo di trasporto (mini car, auto, motorino, moto) dei figli; manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensivo di bollo e di assicurazione) quando il mezzo di trasporto sia stato acquistato da un solo genitore o da terzi;
- organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, compleanno, comunione, cresima, diciottesimo, laurea, etc.);
- spese per regali in occasione di feste e/o di cerimonie dei compagni di scuola e/o di amici superiori ad euro 10,00 per singola spesa;
- stabilimenti balneari, piscine, o centri frequentati dai figli dedotta la quota del genitore che li frequenta;
- spese per polizze RC e infortuni.

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLA SPESA

Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarla all'altro, a mezzo posta elettronica o messaggistica scritta o telefonicamente, indicando e documentando se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso, ovvero formulando una proposta alternativa, ovvero manifestando il proprio dissenso motivato; la mancata risposta nel termine sopra indicato dovrà intendersi come adesione alla spesa da affrontare, sia nella modalità che nell'importo, illustrata nella richiesta.

In caso di spese straordinarie ricreative abituali, parrucchiere ed estetista, abbigliamento per cambio di stagione per le quali non è previsto il preventivo accordo sino ad un tetto massimo annuale, gli eventuali rimborsi e conguagli dovranno essere effettuati trimestralmente.

In caso di affidamento esclusivo o super esclusivo, non sarà prevista la necessità di preventivo accordo sulle spese straordinarie, le quali saranno rimborsate previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa.

MODALITÀ DI ESBORSO E/O DI RIMBORSO DELLE SPESE ORDINARIE IN CASO DI MANTENIMENTO IN FORMA DIRETTA E DELLE SPESE STRAORDINARIE.

Quando l'importo da corrispondere è noto in via preventiva, e comunque in ogni caso in cui sia possibile, i genitori, ciascuno per la propria quota, concorreranno insieme e contestualmente al pagamento in via diretta della spesa straordinaria senza che vi sia la necessità che l'uno anticipi la quota anche dell'altro.

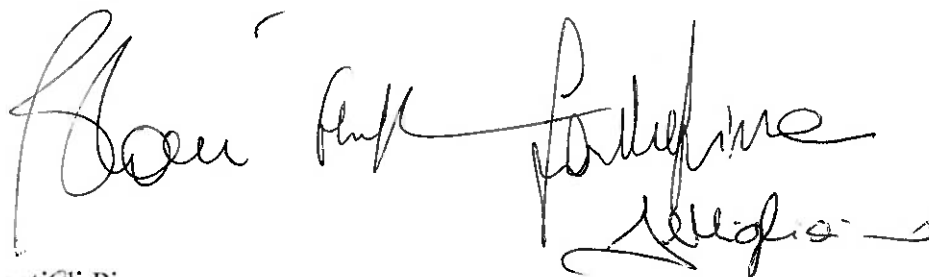
Nel caso in cui la spesa sia anticipata da uno soltanto dei genitori, il rimborso dovrà avvenire da parte dell'altro genitore a mezzo bonifico o mediante contanti con rilascio di ricevuta, entro dieci giorni dalla presentazione e/o invio dei documenti giustificativi di tale spesa intestati ove possibile al figlio .

Nel caso in cui sia previsto che il datore di lavoro di uno o di entrambi i genitori provveda anche solo parzialmente alla copertura o al rimborso di spese straordinarie (ad esempio: spese scolastiche, sanitarie o di altro tipo), entrambi i genitori potranno godere di tale agevolazione; l'eventuale importo residuo non coperto o non rimborsato sarà ripartito tra i genitori, secondo la propria quota, al netto della copertura o del rimborso. In caso di apposita copertura assicurativa per le spese che lo consentono (ad esempio per le spese sanitarie), il genitore che avrà ricevuto il rimborso dovrà consentire all'altro genitore di manifestare la volontà di usufruirne al netto dell'eventuale costo della polizza che sia stata attivata volontariamente o venga offerta dal datore di lavoro a titolo oneroso.

DEDUCIBILITÀ FISCALE

Ciascun genitore consegnerà tempestivamente all'altro la documentazione necessaria per procedere alla deduzione fiscale delle spese straordinarie nella misura corrispondente alla propria quota o, previo accordo, in misura diversa.

Tribunale di Pisa



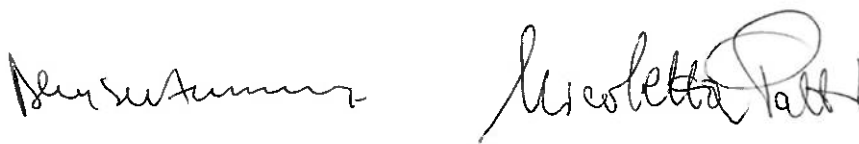
l'Ordine degli Avvocati di Pisa



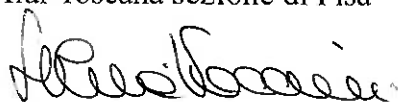
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa



Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento
Sant'Anna



Aiaf Toscana sezione di Pisa



Ondif Pisa

